

Legge regionale 29 gennaio 1983 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/01/1983

Modalità per la programmazione e attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 4

Concorso delle Province, delle Comunità montanee della Comunità collinare

Le Province e le Comunità concorrono alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso specifiche deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, contenenti fra l' altro osservazioni e indicazioni in ordine alla proposta di cui all' articolo precedente.

Le deliberazioni di cui al precedente comma dovranno essere assunte entro il 31 gennaio 1983.